

	=====COMUNE DI CALTIGNAGA=====	
	=====PROVINCIA DI NOVARA=====	
	Rep. N. =====	
	Oggetto: Convenzione tra il Comune di Caltignaga e la Società Cooperativa Sociale A.R.L. “ Il Piccolo Principe”per la regolamentazione delle modalità di utilizzo dei contributi regionali a favore dei Comuni per il sostegno all'utilizzo degli asili-nido e micro-nidi privati, baby parking e nidi in famiglia di cui alla DGR n. 4-2414 del 27 luglio 2011.	
	L'anno duemilaundici, il giorno del mese di in Caltignaga, presso la sede municipale, con la presente scrittura privata, tra:	
	il Comune di Caltignaga, con sede in Caltignaga, Via Roma n. 16, C.F. e P.IVA 00304840036, rappresentato ai fini della stipula della presente convenzione dal Dott. Gabrio Mambrini nato a Milano il 27/03/1953, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, il quale agisce esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;	
	E	
	La Società Cooperativa Sociale A.R.L. “Il Piccolo Principe” con sede in Caltignaga – Fraz. Sologno - Via Bellinzago n. 13 (C.F. 02001010038) in persona del presidente Sig.ra Ferrara Sonia , nata a Novara il 14/05/1975, e residente a Cameri in Via Cavour n. 5/A in qualità di legale rappresentante	
	PREMESSO CHE	
	- in data 09/09/2011 il Comune di Caltignaga ha sottoscritto con la Società Cooperativa Sociale A.R.L. “Il Piccolo Principe” una convenzione per la gestione del micronido omonimo, ubicato in Caltignaga – Via Bellinzago n.	

	13, con le finalità di fornire sostegno alle famiglie, in assenza di analoga	
	struttura pubblica, svolgendo una funzione educativa e di supporto,	
	nell'ottica di favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei bambini da 3	
	mesi a 3 anni, autorizzato al funzionamento con provvedimento n. 679	
	del 07/10/2008 con una capacità ricettiva complessiva di 24 posti;	
	- E' intenzione delle parti convenzionate rendere sempre più accessibile,	
	anche economicamente, il servizio reso all'utenza, accedendo a fonti di fi-	
	nanziamento esterno con la finalità prioritaria di ridurre la retta applicata	
	all'utente frequentante il micronido;	
	- Con D.G.R. n. 4-2414 del 27/06/2011, la Giunta Regionale ha approvato	
	un atto di indirizzo contenente le modalità di accesso ai contributi per il so-	
	stegno all'utilizzo dei servizi privati per la prima infanzia dei centri di custodia	
	oraria e dei nidi in famiglia nei Comuni privi di asili nido e micronido comuna-	
	li, modalità successivamente dettagliate nella D.D. – Regione Piemonte Di-	
	rezione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – n. 214 del 01 agosto	
	2011, che ha indetto il relativo bando per l'annualità 2011;	
	- La D.G.R. sopra citata prevede che i Comuni che intendano accedere al	
	contributo regionale debbano individuare, a mezzo di apposito atto conven-	
	zionale o accordo da stipularsi con l'ente gestore della struttura sul proprio	
	territorio, una delle seguenti modalità di utilizzo della somma:	
	1) riduzione documentata delle rette applicate al momento della scadenza	
	del bando;	
	2) esenzione totale o parziale del pagamento della quota di iscrizione;	
	3) riduzione delle quote richieste per il servizio mensa o per servizi aggiunti-	
	vi, quali apertura in orario pre e post-nido ed apertura estiva;	

	4) esenzione totale o parziale dal pagamento delle quote aggiuntive richieste	
	per la copertura di altre spese (spese di riscaldamento, utenze varie);	
	- E' intendimento delle parti, al fine di partecipare al bando per l'annualità	
	2011, destinare il contributo eventualmente concesso alla riduzione docu-	
	mentata delle rette applicate al momento della scadenza del bando.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1	
	Valore delle premesse	
	Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzio-	
	ne.	
	ART . 2	
	Oggetto	
	La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle modalità	
	di utilizzo del contributo regionale di cui al bando indetto con D.D.- Regione	
	Rimonte Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia – n. 214 del	
	01/08/2011, in osservanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4/2414 del	
	27/06/2011.	
	ART. 3	
	Modalità di assegnazione ed uso del contributo	
	Il contributo per il sostegno all'utilizzo dei servizi privati per la prima infanzia,	
	di cui al bando in oggetto citato e riferito all'anno scolastico 2011/2012 verrà	
	somministrato a sostegno delle famiglie fruitici del servizio secondo una del-	
	le seguenti modalità:	
	1) riduzione documentata delle rette applicate al momento della sca-	

	denza del bando;	
	2) esenzione totale o parziale dal pagamento della quota di iscrizione;	
	3) riduzione delle quote richieste per il servizio mensa (se previsto in	
	base alla normativa vigente) oppure per servizi aggiuntivi, quali aper-	
	tura in orario pre e post-nido o apertura estiva;	
	4) esenzione totale o parziale dal pagamento delle quote aggiuntive ri-	
	chieste per la copertura di altre spese (spese di riscaldamento, uten-	
	ze varie)	
	Tra queste modalità fissate dalla Regione le parti concordano che il fondo	
	regionale assegnato al Comune nel caso di concessione di contributo regio-	
	nale, sia utilizzato dal medesimo per essere trasferito direttamente alle fami-	
	glie fruitici del servizio, a riduzione e rimborso di una parte delle rette versate	
	per fruire del servizio stesso.	
	Il Comune con propria deliberazione, al ricevimento dell'assegnazione del	
	contributo regionale, fisserà l'entità delle quote contributive di cui al punto	
	precedente.	
	ART. 4	
	Condizioni per rimborso ai fruitori del servizio	
	La quota di contributo versata dal Comune direttamente alle famiglie verrà	
	erogata tenendo conto dei parametri di seguito indicati:	
	- Frequenza del servizio per un periodo superiore a 2 mesi continuati-	
	vi;	
	- Modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale.	
	La quota di rimborso alle famiglie verrà assegnata previo inoltro, da parte	
	della Società Cooperativa Sociale A.R.L. "Il Piccolo Principe", dell'elenco	

	dei fruitori del servizio, corredato dai dettagli sul periodo di frequenza e sulle	
	modalità di frequenza.	
	ART. 5	
	Modalità di erogazione del contributo	
	Nel caso di ammissione al contributo regionale, il Servizio Finanziario del	
	Comune di Caltignaga provvederà a trasferire la cifra concessa direttamente	
	alle famiglie fruitici del servizio solo successivamente all'effettivo inoltro della	
	stessa e previo provvedimento di liquidazione del Responsabile del Servizio	
	competente.	
	La liquidazione avverrà in due rate di pari importo, la prima in acconto e la	
	seconda a saldo, da effettuarsi, rispettivamente, entro trenta giorni dalla co-	
	municazione di accredito dell'acconto e del saldo della cifra da parte della	
	Regione Piemonte.	
	ART. 6	
	Durata – Norme finali	
	La durata della presente convenzione corrisponde all'anno scolastico	
	2011/2012 o, comunque, fino alla data di esaurimento di tutta l'attività neces-	
	saria alla completa attuazione della presente convenzione.	
	Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle norme di	
	legge e regolamentari interne vigenti, nonché a quelle contenute nella con-	
	venzione vigente tra le parti stipulata in data 09/09/2005 relativa alla gestio-	
	ne del micronido "Il Piccolo Principe " in quanto pertinente con il contenuto	
	della presente convenzione.	
	ART. 7	
	Disposizioni fiscali	

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata non autenticata ed in duplice originale di cui uno per il Comune ed uno per la Società Cooperativa Sociale A.R.L. “ Il Piccolo Principe”. Esa è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso.

Caltignaga

p. il Comune: Il Responsabile del Servizio

(Dott. Gabrio Mambrini)

p. la Società Cooperativa Sociale A.R.L. “ Il Piccolo Principe”

(Sonia Ferrara)